



**COMUNE DI BELLIZZI**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)  
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area **AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. Registro Generale</b> 392 del 17/05/2021	<b>OGGETTO:</b> Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del comune di Bellizzi per costituzione in n°2 giudizi – G.C. 36/2021.
<b>N. Proposta</b> 470 del 17/05/2021	

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Premesso che:

- con determina del Responsabile Area AA.GG. n. 317 del 25 marzo 2015, è stata approvata una short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni
- con propria determina n. 682 del 16 luglio 2018, si è proceduto ad aggiornare la short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni;
- che l'art. 16 del disciplinare approvato rubricato "Deroghe al Regolamento" recita testualmente: *"La formazione dell'albo non preclude all'Amministrazione comunale la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nello stesso nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità e particolarità della controversia, per la particolare professionalità richiesta in ragione del foro competente, o in ragione del prestigio e competenza riconosciuti al professionista incaricato o, comunque, per ragioni tecnico operative da rappresentarsi nell'atto di incarico."*;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21.04.2021, ad oggetto: "ATTI DI CITAZIONE IN GIUDIZIO prot. 6217 del 09.04.2021 e prot. 6547 del 15.04.2021 - PROVVEDIMENTI", è stato approvato l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale a n. 01 professionista, consistente prevalentemente in attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Bellizzi;
- con la suddetta delibera veniva autorizzato il Responsabile dell'Area AA.GG a sottoscrivere la predetta convenzione;
- che in base alla normativa previgente, rinvenibile nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi legali (non meglio specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all'allegato II B; di conseguenza a tali affidamenti, considerati parzialmente esclusi, si applicavano soltanto alcune norme del D.Lgs. 163/2006 (al riguardo, la giurisprudenza e l'AVCP – ora ANAC – distinguevano il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d'opera intellettuale, sottratto alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a carattere complesso, che costituiva invece un appalto di servizi);
- con il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi esclusi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti);
- in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 - rubricato «*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*» - che elenca una serie di servizi legali, tra cui la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto, dei principi di cui all'art. 4);

Vista la delibera di C.C. n. 18 del 28.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2020/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 106 del 22/10/2020 ad oggetto "Piano performance e degli obiettivi 2020-2022;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

**Atteso** che in conseguenza dell'assoggettamento dei servizi legali al nuovo codice dei contratti si rende necessario, per il presente affidamento, verificare il regolare possesso del DURC in considerazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 con il quale si è stabilito che "un operatore economico è escluso da una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi ... costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 ...;

**Vista** la certificazione DURC inviata dal professionista, protocollo n. 7514 del 29/04/2021;

**Vista** la dichiarazione di regimi fiscali pervenuta da parte del professionista in data 29/04/2021 prot. n. 7514;

**Vista** la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi pervenuta da parte del professionista in data 29/04/2021 prot. n. 7514;

**Ritenuto** doveroso procedere all'impegno delle somme in bilancio necessarie per il pagamento delle competenze spettanti al professionista incaricato;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;

**Visto** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.*" e l'art. 17 che impone alle amministrazioni pubbliche di dare "*la più ampia diffusione al predetto decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e - mail, tra l'altro, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento*";

**Vista** la delibera di C.C. n. 23 del 13.02.2014, ad oggetto: "Codice di comportamento dei dipendenti - Approvazione";

**Preso atto** che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dal predetto Codice, il relativo contratto si intende risolto di diritto;

**Visto** il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, n 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;

**Visto** l'art. 23 ter comma 3 del D. L. 90/14 convertito con L. 114/14, e modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

**Richiamato** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 11/2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **di affidare** al professionista indicato nell'allegato prospetto "dati fornitore" l'incarico in narrativa menzionato;
2. **di impegnare** la somma onnicomprensiva di € 1.313,20 come indicato in tabella:


N	MOTIVAZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	BILANCIO	INTERVENTO
1	Incarico legale	1.313,20	138/0	2021	01061.03

3. **di dare atto** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale e. f. 2021;
4. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la propria competenza, con copia per l'ufficio Notifiche che sarà trasmessa dall'Ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dopo l'apposizione del n. di Registro Generale;
5. **di trasmettere** la presente determinazione, munita di numero di registro generale al professionista sopraindicato affinché apponga in fattura il numero d'impegno, riportato in calce;
6. **di provvedere** con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del professionista, precisando che il C.U.F. del comune di Bellizzi è X8ZHRW;
7. **di dare atto** che:
  - a) con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - b) ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente, dott. Alfonso Del Vecchio.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

**Il Responsabile dell'Area AA.GG.**  
**Dott. Alfonso DEL VECCHIO**



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.

Sono stati assunti i seguenti impegni:

Impegno n. 119114 del 11/5/2011 di € 1.313,20 - Cap. 138/0

**Il Responsabile Area Economico-Finanziaria**  
**Dott. Gianfranco Bassi**

